

## **TI\_GERICHTE 34.2003.14 vom 6. Oktober 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-10-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2003.14](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2003.14)

FR: TI\_GERICHTE 34.2003.14 du 6 octobre 2003

IT: TI\_GERICHTE 34.2003.14 del 6 ottobre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 23**

LPP; SVR 1999 BVG Nr. 3). Ai sensi dell'AI, il diritto alla rendita nasce in generale al più presto un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa (art. 29 cpv. 1 litt. b LAI su rinvio dell'art. 26 cpv. 1 LPP). È riservato il caso in cui l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera secondo l'art. 22 LAI (art. 29 cpv. 2 i.f. LAI), cioè durante l'integrazione: in questo caso il diritto alla rendita AI non nasce, conseguentemente non nasce nemmeno il diritto alla rendita d'invalidità della previdenza professionale (DTF 123 V 269). Non sono quindi determinanti né la data d'inizio dell'incapacità lavorativa, né quella d'inizio del versamento della prestazione che l'istituto di previdenza può ad esempio differire fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (art.

#### **E. 26**

cpv. 2 LPP; SZS 1995 pag. 464). Qualora le norme regolamentari dell'istituto previdenziale prevedono condizioni più favorevoli per la sopravvenienza di un caso d'invalidità (art. 49 cpv. 2 LPP), per esempio ammettendo una definizione più larga dell'invalidità, fissando un grado d'invalidità determinante inferiore al 50% o fissando una data anteriore all'AI per l'inizio del diritto alle prestazioni, sono decisive queste ultime condizioni (cfr. Schneider/Bruchez, *La prévoyance professionnelle et le divorce*, in: *Le nouveau droit du divorce*, Publication CEDIDAC, Losanna 2000, pag. 195ss, 221s; Schneider, op. cit., in: *SVP 1999 p. 940*). 2.5.2. L'invalidità pone difficoltà pratiche evidenti in relazione con la sopravvenienza del caso di previdenza. In effetti, la durata dell'incapacità lavorativa necessaria all'insorgere del diritto alla rendita AI, nonché il ritardo spesso importante delle procedure di definizione delle rendite AI, hanno sovente per conseguenza un'erogazione della rendita AI con effetto largamente retroattivo (Moser, *Zum Leistungs- und Koordinationsrecht aus Sicht der beruflichen Vorsorge – Betrachtungen anhand eines praktischen Anwendungsbeispiels* (unter Einbezug möglicher scheidungsrechtlicher Aspekte), in *SZS 1997 383* Nota 44; Schneider/Bruchez, op. cit., in *SVZ 2000*, p. 251-252). 2.5.3. Dal profilo temporale, dottrina e giurisprudenza riconoscono che l'insorgenza del caso di previdenza è data nel momento in cui nasce il diritto a prestazioni nei confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui uno dei coniugi è posto al beneficio di prestazioni assicurative (Sutter/Freiburgerhaus, *Kommentar zum neuen Scheidungsrecht*, Zurigo 1999, p. 238; Kieser, *Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vorsorge - Hinweise für die Praxis*, in *AJP 2001 p. 155ss*; Geiser, *Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht* (Art. 123 ZGB), in *ZBJV 2000 p. 89ss*,

91; FamPra 2002 p. 647, 2003 p. 413; SZS 1997 383 N. 44; DTF 126 V 89; ZBJV 2003 p. 541). Il sopraggiungere di un caso di previdenza e quindi la nascita del diritto a prestazioni previdenziali prima del divorzio (e precisamente prima della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, vedi Moser, Zum Leistungs- und Koordinationsrecht aus Sicht der beruflichen Vorsorge – Betrachtungen anhand eines praktischen Anwendungsbeispiels (unter Einbezug möglicher scheidungsrechtlicher Aspekte), in SZS 1997 382 N. 40 e rif.; Sutter/Freiburgerhaus, op. cit., N. 16, p. 197) rende quindi inattuabile la ripartizione dell'avere di previdenza fra i coniugi.

2.6.1. In concreto, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei propri dipendenti, la ditta \_\_\_\_\_, datore di lavoro di \_\_\_\_\_, ha aderito alla \_\_\_\_\_ fondazione collettiva LPP, \_\_\_\_\_ con contratto \_\_\_\_\_ (inc. \_\_\_\_\_: doc. \_). Il relativo regolamento di previdenza prevede, in caso di incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio, l'esonero dal pagamento dei premi, dopo un periodo d'attesa di 3 mesi (art. 1.5.4.). Inoltre, sotto la rubrica "Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno" prescrive quanto segue (inc. \_\_\_\_\_: doc. \_): " 3.3.1. Rendita d'invalidità Il versamento della rendita d'invalidità inizia dopo che l'incapacità di guadagno sia durata per il periodo d'attesa fissato. Periodi d'invalidità dovuti alla stessa causa possono essere sommati, se le interruzioni non superano in tutto un terzo del periodo d'attesa. La prestazione è concessa fin quando dura l'incapacità di guadagno, al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento o fino al decesso dell'assicurato. L'ammontare della rendita d'invalidità è fissato in base al grado dell'incapacità di guadagno. L'incapacità di guadagno inferiore al 25% non dà diritto alla rendita d'invalidità, mentre l'incapacità di guadagno di almeno 66 2/3% dà diritto alla rendita d'invalidità intera." La nozione di "incapacità di guadagno" è definita all'art. 2.12. dello stesso regolamento: " Si ha incapacità di guadagno quando l'assicurato, in base ad accertamento medico e a prove effettivamente dimostrabili, è completamente o in parte incapace di esercitare la sua professione o un'alta attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità, oppure se è invalido ai sensi dell'Assicurazione federale per l'Invalidità (AI)." 2.6.2. In casu la sentenza 28 settembre 1999, con cui il giudice del divorzio ha deciso il trasferimento, da parte della \_\_\_\_\_, di CHF 40'000 a favore del conto di libero passaggio intestato a \_\_\_\_\_, è cresciuta incontestata in giudicato in data 21 ottobre 1999 (doc. \_). Tale data rappresenta pertanto il limite temporale decisivo entro il quale non deve essere sopraggiunto alcun caso di previdenza ai sensi della dottrina e della giurisprudenza sopra citate, affinché sia possibile attuare la divisione dell'avere di previdenza professionale di \_\_\_\_\_, conformemente a quanto deciso dal giudice del divorzio. A questo proposito, dall'incarto AI/LAINF (doc. \_) trasmesso dall'Ufficio AI si evince che \_\_\_\_\_ o, a seguito di infortunio, riceve da parte della \_\_\_\_\_ una rendita d'invalidità mensile di CHF 2'497.— a far tempo dal 1° gennaio 2003 (decisione \_\_\_\_\_ del 15 maggio 2003). Il grado d'incapacità lucrativa riconosciuto è del 50%, conformemente ad un accordo concluso fra le parti il 18 marzo 2003. Per quanto concerne la rendita invalidità AI risulta invece che nessuna decisione in merito è stata ancora presa da parte del competente Ufficio. Da parte sua, con scritto 18 agosto 2003 (doc. \_) la \_\_\_\_\_ ha confermato di non avere ancora versato alcuna rendita d'invalidità a favore di \_\_\_\_\_. In sostanza, la decisione di versare un'eventuale rendita d'invalidità complementare della previdenza professionale dipende dall'entità della perdita di salario, tenendo conto delle prestazioni di terzi (AI e \_\_\_\_\_). A tale riguardo l'istituto previdenziale ha inoltre precisato di essere in attesa di una decisione da parte dell'Ufficio AI (vedi doc. \_). In queste circostanze, non avendo

l'Ufficio AI ancora emanato una decisione in merito all'eventuale diritto di \_\_\_\_\_ ad una rendita e non risultando quindi in casu accertata, sulla base degli attuali elementi probatori agli atti, l'eventuale sopravvenienza - nel senso sopra descritto (cfr. consid. 2.3 e 2.4) - di un caso di previdenza prima della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, nulla si oppone all'attuazione della ripartizione dell'avere di previdenza di \_\_\_\_\_ conformemente a quanto statuito nella sentenza di divorzio. 2.6.3. A siffatta conclusione non possono mutare le allegazioni della fondazione convenuta, secondo cui il diritto alla prestazione di libero passaggio sarebbe estinto, essendo \_\_\_\_\_ inabile al lavoro al 100% dal 5 febbraio 1999 ed esonerato dal pagamento dei premi dal 5 maggio 1999 (dopo 3 mesi di attesa). In effetti, come visto, né l'incapacità lavorativa né l'esonero dal pagamento dei premi costituiscono criteri decisivi per determinare il momento d'insorgenza di un caso di previdenza ai sensi della giurisprudenza e della dottrina sopra citate (cfr. consid. 2.3 e 2.4). 2.6.4. Alla luce delle considerazioni che precedono può quindi rimanere indecisa la questione a sapere se, come asserito in petizione, all'istituto convenuto sia rimproverabile una violazione del principio della buona fede. 2.7. La petizione in oggetto merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, la \_\_\_\_\_ dovrà versare a favore di \_\_\_\_\_ sul suo conto di libero passaggio presso la Banca \_\_\_\_\_, l'importo di fr. 40'000.--. Giova in ogni caso rilevare che, a mente di questa Corte, qualora venisse per ipotesi accertato - successivamente alla crescita in giudicato del presente giudizio e al consecutivo trasferimento della prestazione litigiosa sul conto di spettanza dell'attrice - che un caso di previdenza (invalidità) è insorto durante il matrimonio, rimarrà in ogni caso riservata la facoltà per la parte interessata di richiedere, se del caso (cfr. art. 3 cpv. 2 e 3 LFLP in relazione all'art. 22 cpv. 1 e 2 LFLP), la restituzione dell'importo trasferito; a restituzione avvenuta, spetterà semmai a quest'ultima valutare se sono adempiute le premesse per una modifica della sentenza di divorzio in punto alla divisione degli averi previdenziali (in argomento cfr. Scheider/Bruchez, op. cit., in CEDIDAC, p. 259-261). 2.8. Visto l'esito della procedura, \_\_\_\_\_, assistita da un avvocato, ha diritto al versamento di un importo a titolo di ripetibili che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'500 (cfr. STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00; RAMI 1996 p. 261 e 1997 p. 322). Secondo la costante giurisprudenza del TFA l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza d'assistenza giudiziaria (DTF 124 V 303 consid. 6; STCA non pubblicata del 20 febbraio 2001 in re R., inc. \_\_\_\_\_; STCA non pubblicata del 24 marzo 2003 in re B. Z., inc. \_\_\_\_\_). Di conseguenza il decreto 30 ottobre 2000 con il quale all'attrice è stata concessa l'assistenza giudiziaria deve essere revocato. Per quel che riguarda invece l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo l'art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.